

TI_GERICHTE 17.2000.37 vom 7. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2000.37

FR: TI_GERICHTE 17.2000.37 du 7 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 17.2000.37 del 7 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha accertato che la frase rivolta dall'accusato alla vittima non aveva suscitato in quest'ultima né spavento né timore. Anzi, stando alle dichiarazioni dell'accusato, non smentite dall'istruttoria dibattimentale, la vittima aveva reagito con atteggiamenti e gesti a loro volta offensivi, ripetuti più volte nei giorni seguenti. Quanto al testimone _____, egli ha dichiarato di avere udito l'accusato apostrofare la querelante con la frase incriminata, ma non era stato in grado di constatare alcunché circa gli effetti della minaccia.

E. 3

La ricorrente rimprovera al primo giudice di avere apprezzato le prove con arbitrio, trascurando elementi atti a dimostrare che la minaccia era grave e aveva incusso in lei spavento e timore. Essa cita atti di vandalismo ai suoi danni perpetrati sin dalla primavera 1999, evoca il clima teso creatosi a seguito di tali fatti, menziona un'aggressione da lei subita, le cui conseguenze sono attestate da certificato medico (act. 4), sottolinea che quel 26 ottobre 1999 le urla del denunciato avevano addirittura attirato l'attenzione di terzi e afferma che lo stesso denunciato aveva riconosciuto di averla minacciata, giustificandosi con il particolare stato d'animo (lettera dell'11 maggio 2000 al Ministero pubblico, act. 7). Se non che, argomentando in tal modo, la ricorrente disconosce i limiti cognitivi della Corte di cassazione e di revisione penale. Gli estremi dell'arbitrio, in effetti, non si ravvisano già qualora la soluzione prospettata nel ricorso appaia più sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella accertata dal primo giudice (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5). Per valersi con successo del divieto dell'arbitrio il ricorrente deve dimostrare che il primo giudice ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con le risultanze degli atti (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

E. 4

Nel caso in esame la ricorrente si limita a sostenere le proprie tesi contrapponendo alle motivazioni del Pretore elementi di fatto in parte nuovi e in parte fondati su deduzioni proprie. Essa contesta la valutazione delle prove contenuta nella sentenza impugnata, in altri termini, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti. Ciò è palesemente inammissibile (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 seconda frase CPP). Alla ricorrente incombeva di spiegare come, dove e perché il primo

giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate. In realtà essa non spende una parola per confutare l'accertamento del Pretore secondo cui la frase a lei rivolta non solo non l'aveva spaventata né intimidita, ma anzi l'aveva indotta a reagire con atteggiamenti e gesti anche offensivi, reiterati più volte nei giorni seguenti. Del resto gli elementi invocati nel ricorso non sono atti a sostanziare il preteso arbitrio. Intanto non è provato che l'autore degli asseriti danneggiamenti fosse il denunciato. Che poi il teste _____ abbia udito la frase incriminata non è determinante, non essendo egli stato in grado di riferire sugli effetti sortiti dalla frase. Quanto al certificato medico agli atti (act. 4), esso attesta che la ricorrente ha sofferto di una ferita lacero-contusa al gomito del braccio destro, dovuta secondo la paziente al fatto di essersi dovuta riparare dal lancio di una pietra, ma non specifica chi fosse l'autore del lancio. Per quel che è infine della lettera indirizzata al Ministero pubblico (act. 7), il denunciato ammette solo di avere proferito la frase riportata nel decreto di accusa e nient'altro. Carente di motivazione idonea per suffragare il preteso arbitrio, il gravame si rivela pertanto irricevibile.

E. 5

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). La ricorrente rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto le spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – _____, – avv. _____; – _____, – lic. iur. _____; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore del Distretto di Riviera, Biasca. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.